REGOLAMENTO (CEE) N. 869/84 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1984

relativo all'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti alle misure d'intervento nel settore delle carni bovine e che modifica il regolamento (CEE) n. 1202/82

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1208/81 (2) ha istituito una tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti; che l'articolo 6 di tale regolamento ha previsto l'applicazione graduale di tale tabella nell'ambito dell'organizzazione del mercato delle carni bovine; che la suddetta tabella è stata applicata, in una prima fase, ai fini della constatazione dei prezzi di mercato, in virtù del regolamento (CEE) n. 1202/82 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1214/83 (4); che ricorrono ormai le condizioni per applicare la tabella nell'ambito delle misure d'intervento, a titolo sperimentale per un periodo di tre anni:

considerando che l'applicazione della tabella comunitaria alle misure d'intervento deve avvenire gradualmente, con un periodo transitorio comprendente tre tappe di durata uguale; che tale fase sperimentale di ravvicinamento dei prezzi d'acquisto negli Stati membri deve dar luogo, all'inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987, alla fissazione di un prezzo d'acquisto unico in tutta la Comunità, per ciascuna qualità di carni che può esser oggetto di intervento;

considerando che conviene prorogare fino al termine della campagna di commercializzazione 1986/1987 l'applicazione della doppia constatazione dei prezzi attualmente prevista dal regolamento (CEE) n. 1202/82,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 9 aprile, l'applicazione delle misure d'intervento di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 805/68 viene effettuata, a titolo sperimentale per un periodo di tre anni, sulla base della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse delle bovini adulti istituita dal regolamento (CEE) n. 1208/81.

Articolo 2

La fissazione dei prezzi d'acquisto all'intervento viene effettuata dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 3, in modo che, alla fine di un periodo di ravvicinamento comprendente tre tappe uguali, all'inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987 abbia luogo la fissazione di un prezzo d'acquisto unico in tutta la Comunità, per ciascuna qualità di carni fresche o refrigerate che può essere oggetto di intervento.

Articolo 3

La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, le modalità necessarie per l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 4

Prima della fine della campagna di commercializzazione 1984/1985 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione delle misure d'intervento effettuata in base alla tabella comunitaria delle carcasse di bovini adulti.

Articolo 5

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1202/82 i termini «campagna di commercializzazione 1983/1984» sono sostituiti dai termini «campagna di commercializzazione 1986/1987».

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.
(3) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 35.
(4) GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD